

126/2003 9

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1 E I SOGGETTI GESTORI DEI PROGETTI EX LEGGE REGIONALE N. 23/99 BANDO 2002

Premesso che:

- con DGR n.7/9057 del 17/5/2002, Decreto n. 861 del 17/10/2002, DDG n.20556 del 31/10/2002 e DDG n.21723 del 14/11/2002
- è stato assegnato il finanziamento Regionale di € 11.600,00 per la realizzazione del Progetto dal Titolo "Link -Rete delle risorse sociali", di cui allo "Schema tecnico di presentazione dei progetti innovativi e sperimentali" allegato alla domanda di contributo presentata nel 2002 dall'Ente gestore,
- l'Ente Gestore è regolarmente iscritto ai registri di competenza,
- all'ASL della Provincia di Milano n. 1 con DGR n.7/9057 del 17/5/2002, Decreto n. 861 del 17/10/2002 e DDG n.21723 del 14/11/2002 sono stati assegnati i fondi per l'erogazione dei contributi economici agli Enti gestori dei progetti ex Legge Regionale n. 23/99;

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 - Partita I.V.A. 12313930153 avente sede legale in Magenta, Via Al Donatore di Sangue, 50 - rappresentata dal Direttore Sociale, Dott. Di Pietra Luciano, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda Dott. Pantè Fabrizio

E

L'Ente gestore Ass. di Solidarietà Familiare **Banca del tempo e dei saperi**, Via Marzabotto,9, 20090 BUCCINASCO (MI), p.i.-c.f. 97267470157, rappresentata dal Rappresentante Legale Sig. Maurizio Carbonera,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente gestore si impegna a:

- realizzare il progetto "Link -Rete delle risorse sociali" secondo lo "Schema tecnico di presentazione" a suo tempo allegato alla richiesta di finanziamento;
- dare inizio allo stesso progetto al massimo entro 3 mesi dalla firma della presente convenzione e a concluderlo non oltre 12 mesi dalla data di attivazione.

Art. 2

L'Ente gestore del progetto deve predisporre la documentazione delle spese che attesti l'intero ammontare di spesa sostenuto nel periodo di realizzazione del progetto.

Art. 3

L'ASL erogherà all'Ente gestore del progetto la prima quota del contributo assegnato, pari al 70%, successivamente alla stipula della presente convenzione e non appena sarà pervenuta la dichiarazione scritta da parte dell'Ente gestore dell'avvenuta attivazione del progetto; nel caso in cui la quota del contributo assegnato, o parte di essa, non dovesse essere utilizzata dovrà essere restituita in fase di rendicontazione finale.

Art. 4

L'ASL erogherà la quota a saldo del contributo assegnato (pari al 30% del cofinanziamento regionale):

- a conclusione delle iniziative previste dal progetto e previa verifica intermedia e finale da effettuarsi da parte dell'ASL;
- a seguito di regolare rendicontazione contabile dell'effettivo costo sostenuto nel periodo massimo di 12 mesi dalla dichiarazione di avvio dell'attività;

Si ricorda che la quota complessiva di finanziamento non potrà superare il 70% del costo effettivo sostenuto (e comunque non più di € 25.822,84); qualora tale costo fosse inferiore a quanto previsto dal progetto, si mantiene la quota di percentuale del finanziamento indicato dalla Regione.

Art. 5

L'ASL è autorizzata a trattenere la quota a saldo, di contributo regionale assegnato:

- nel caso il progetto di cui all'Art. 1 non venga attivato entro il limite massimo di tre mesi dalla stipula della presente convenzione;
- qualora l'attuazione del progetto risulti, dalle verifiche di competenza, essere in grave difformità rispetto a quanto previsto nello "Schema tecnico di presentazione" di cui al medesimo articolo sopraccitato.

Art. 6

Si applicano al rapporto disciplinato dalla presente convenzione le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt. 1453 e seguenti del C.C.

Le contestazioni di eventuali inadempienze riferite agli articoli precedenti dovranno essere contestate formalmente e le relative controdeduzioni dovranno essere prodotte entro 30 giorni.

Art. 7

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'applicazione della presente convenzione potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati: uno dall'ASL, uno dall'Ente gestore del progetto, il terzo con funzione di Presidente scelto di comune accordo tra le parti ovvero, in mancanza di tale accordo, dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL, gli oneri saranno suddivisi in egual misura tra le parti.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui agli artt. 806 e seguenti del C.P.C.

Art. 8

La presente convenzione ha validità dalla data di stipula fino all'espletamento di tutte le procedure di cui agli artt. precedenti e non potrà essere rinnovata; viene redatto in triplice copia, una per ciascun contraente ed una per la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Per quanto in esso non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia; è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131; non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del DPR 30 Dicembre 1992, n. 955.

Art. 9

Ai Sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 il Legale rappresentante del Ente gestore prende atto, rimossa ogni eccezione, che il trattamento elettronico dei suoi dati personali e di quelli riferiti alle attività di progetto è finalizzato all'esecuzione di obblighi contrattuali nonché a scopi statistici; a tali fini, il conferimento dei dati da parte dell'Associazione è obbligatorio. Presa visione delle informazioni Ex art. 10 L. 675/96 il legale rappresentante consente al trattamento dei suoi dati personali e di quelli riguardanti le attività di progetto a fini statistici e di promozione sociale nonché la loro diffusione e comunicazione.


Letto, confermato e sottoscritto.

Data Legnano, 9/1/03

IL DIRETTORE SOCIALE
Dott. Di Pietra Luciano



**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE GESTORE**
Sig. Maurizio Carbonera



Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Associazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver esaminato e di approvare specificatamente i seguenti artt.: art. 2, art. 6, art. 7.

Data Legnano, 9/1/03

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE GESTORE**
Sig. Maurizio Carbonera

